



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 69.4 RG

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 10F-2019

GIANCARLO MARENGO

1. Con esposto del 17.6. 2019 (all.to 1) la Sig.ra Bursac Gordana ha segnalato al Golf Club La Margherita che, durante una gara celebratasi il 1° Maggio il Sig. Giancarlo Marengo avrebbe commesso un illecito indicando il punteggio di 4 sullo score buca 13 pur avendo di fatto ottenuto “5” a causa del fatto che il 4° colpo (putt) non era andato a segno.

Sulla base di ciò il Golf Club La Margherita ha inviato, in data 19.6. un rapporto informativo (all.to 2) alla Procura Federale che ha incaricato il sottoscritto Sostituto Procuratore di procedere.

Nell’invio degli atti la Segreteria Federale degli Organi di Giustizia ha segnalato che la denunziante era stata frattanto squalificata per 14 mesi a seguito di illecito segnalato dal Sig. Marengo e perpetrato nel corso della stessa gara.

2. Invitato in data 2.7. il Sig. Marengo a discolarsi (all.to 3) questi ha immediatamente replicato (all.to 4) negando categoricamente l’addebito, invitando il Proc. ad ascoltare gli altri giocatori, e riservandosi azioni nei confronti della denunziante.

3. Con scambi avvenuti il 15 e 16.7 (all.ti 4 - 10) sono stati sentiti i Sigg.ri Maccioni e Dal Degan che hanno sostanzialmente escluso l’addebito segnalato, sia pur, nel caso Maccioni, dichiarando di non ricordare i dettagli.

La Sig.ra Bursac, in data 16.7. è stata invitata a fornire precisazioni (all.to 11).

La Sig.ra Bursac ha replicato in data 18.7 confermando l’episodio ma offrendo una versione un po’ diversa (all.to 12).

Mentre con la denuncia Essa ha dichiarato che il Sig. Marengo avrebbe scambiato uno sguardo “d’intesa” con i compagni, con l’ultimo messaggio afferma che avrebbe profferito le parole “*Ma dai ragazzi, non è possibile, questo colpo era così ovvio*”.

Va aggiunto che l’esame degli score (all.to 13) non evidenzia alcun elemento sospetto.

Il quadro istruttorio venutosi a formare indica che l’addebito formulato non è veritiero.

Militano in tal senso

- a) la immediata sicura risposta del Sig. Marengo
- b) la smentita dei due altri giocatori
- c) la versione, davvero singolare del fatto fornita dalla Bursac e poi modificata
- d) il sospetto che, data anche la data (ritardata) della denuncia, si tratti di un maldestro tentativo di ritorsione verso la persona la cui denuncia le ha causato una pesante squalifica.

P.Q.M.

ARCHIVIA

Il procedimento in oggetto.

Genova, 30 Luglio 2019

Il Sostituto Procuratore Federale

Avv. Francesco Siccardi

